COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.2.2026
COM(2026) 74 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

della

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione, sulle imprese di riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale e sui gestori di fondi di investimento alternativi appartenenti ad un conglomerato finanziario (codificazione)

↓ 2002/87/CE (adattato)

ALLEGATO I

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare delle imprese regolamentate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è effettuato in conformità dei principi tecnici e in base a uno dei metodi illustrati nel presente allegato.

Fatte salve le disposizioni di cui al capoverso successivo, gli Stati membri consentono alle loro autorità competenti, allorché queste assumono il ruolo di coordinatore riguardo a un determinato conglomerato finanziario, di decidere, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato stesso, il metodo da applicare a tale conglomerato finanziario.

Lo Stato membro può stabilire che il calcolo sia effettuato in base a un metodo specifico, tra quelli illustrati nel presente allegato, se a capo di un conglomerato finanziario vi è un'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro. Qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lo Stato membro autorizza l'applicazione di qualsiasi metodo di cui al presente allegato, tranne quando le autorità competenti rilevanti sono ubicate nel medesimo Stato membro, in qual caso quest'ultimo può imporre l'applicazione di uno ⌦ di tali ⌫ metodi.

I. Principi tecnici

1. Forma e portata del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare

Indipendentemente dal metodo applicato, se l'impresa è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, oppure un deficit di solvibilità teorico nel caso si tratti di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, il deficit di solvibilità dell'impresa figlia va considerato per intero. Se in quest'ultimo caso, secondo il coordinatore, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota del capitale è limitata rigorosamente e inequivocabilmente a tale quota di capitale, il coordinatore può consentire che il deficit di solvibilità dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale.

In assenza di legami patrimoniali tra le imprese di un conglomerato finanziario, il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti, stabilisce la quota proporzionale da prendere in considerazione, tenendo conto delle passività che derivano dai legami esistenti.

2. Altri principi tecnici

Indipendentemente dal metodo usato per il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario di cui alla sezione II del presente allegato , il coordinatore, e ove necessario le altre autorità competenti interessate, provvedono all'applicazione dei seguenti principi:

i) deve essere eliminato il computo multiplo degli elementi ammessi per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato («multiple gearing») nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo. Al fine di assicurare l'eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo, le autorità competenti applicano per analogia i principi fissati in materia dalle relative norme settoriali;

ii) in attesa di un'ulteriore armonizzazione delle norme settoriali, i requisiti di solvibilità per ognuno dei diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario sono coperti da elementi dei fondi propri conformemente alle corrispondenti norme settoriali; in caso di deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario, solo gli elementi dei fondi propri ammessi ai sensi di ciascuna norma settoriale («capitale intersettoriale») possono essere presi in considerazione ai fini della verifica dell'osservanza dei requisiti di solvibilità.

Se le norme settoriali prescrivono limiti all'ammissibilità di determinati fondi propri classificabili come capitale intersettoriale, tali limiti si applicano *mutatis mutandis* al calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario.

Nel calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario, le autorità competenti tengono altresì conto dell'efficacia della trasferibilità e disponibilità di fondi propri tra le varie imprese del gruppo, alla luce degli obiettivi delle norme sull'adeguatezza patrimoniale.

Quando, nel caso di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, viene calcolato un requisito di solvibilità teorico, conformemente alla sezione II del presente allegato, si intende per requisito di solvibilità teorico il requisito patrimoniale che l'impresa dovrebbe soddisfare ai sensi delle pertinenti norme settoriali qualora si trattasse di un'impresa regolamentata operante nel settore finanziario interessato; nel caso delle società di gestione patrimoniale per requisito di solvibilità si intende il requisito patrimoniale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE; il requisito di solvibilità teorico di una società di partecipazione finanziaria mista è calcolato in base alle norme settoriali del settore finanziario più importante nel conglomerato finanziario.

II. Metodi di calcolo

Metodo 1: Metodo del «consolidamento contabile»

Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario è effettuato sulla base dei conti consolidati.

I requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come la differenza tra:

i) i fondi propri del conglomerato finanziario calcolati sulla base della posizione consolidata del gruppo; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;

e

ii) la somma dei requisiti di solvibilità per ogni settore finanziario rappresentato nel gruppo; i requisiti di solvibilità per ogni settore finanziario sono calcolati conformemente alle rispettive norme settoriali.

Le norme settoriali sono in particolare il regolamento (UE) n. 575/2013, parte uno, titolo II, capo 2, sezione 2, per quanto attiene agli enti creditizi, la direttiva 2009/138/CE per quanto attiene alle imprese di assicurazione e la direttiva 2013/36/UE per quanto ⌦ attiene agli ⌫ enti creditizi e ⌦ alle ⌫ imprese di investimento.

Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario che non sono incluse nei calcoli dei requisiti di solvibilità settoriali ⌦ di cui al secondo comma ⌫ , si calcola un requisito di solvibilità teorico.

La differenza non può essere negativa.

Metodo 2: Metodo della «deduzione e aggregazione»

Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario è effettuato sulla base dei conti di ciascuna impresa del gruppo.

I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come la differenza tra:

i) la somma dei fondi propri di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata, operante nel settore finanziario, appartenente al conglomerato finanziario; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;

e

ii) la somma

– dei requisiti di solvibilità di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata, operante nel settore finanziario, appartenente al gruppo; i requisiti di solvibilità sono calcolati in conformità delle rispettive norme settoriali, e

– del valore contabile delle partecipazioni in altre imprese del gruppo.

Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario si calcola un requisito di solvibilità teorico. Si tiene conto dei fondi propri e dei requisiti di solvibilità ai fini del calcolo della loro quota proporzionale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, conformemente a quanto previsto alla sezione I del presente allegato.

La differenza non può essere negativa.

↓ 2011/89/UE Art. 2, punto 24 e allegato II

Metodo 3: Combinazione dei metodi

Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi 1 e 2.

_____

↓ 2002/87/CE (adattato)

ALLEGATO II

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE CONCERNENTI LE OPERAZIONI INTRAGRUPPO E LA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti, individua il tipo di operazioni e di rischi che le imprese regolamentate appartenenti ad un particolare conglomerato finanziario sono tenute a segnalare in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, che disciplinano la segnalazione delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi. Nel definire o nell'esprimere il loro parere circa il tipo di operazioni e di rischi, il coordinatore e le autorità competenti rilevanti tengono conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario. Ai fini dell'individuazione di significative operazioni intragruppo e di significative concentrazioni del rischio soggette a segnalazione ai sensi degli articoli 7 e 8, il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato stesso, definisce soglie opportune ponendo a base i fondi propri obbligatori e/o le riserve tecniche.

Nella valutazione complessiva delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi, il coordinatore tiene sotto controllo in particolare i possibili rischi di contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio tra norme settoriali e sul livello o volume dei rischi.

Gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le loro autorità competenti ad applicare a livello del conglomerato finanziario le disposizioni delle norme settoriali in materia di operazioni intragruppo e concentrazione dei rischi, in particolare al fine di prevenire l'elusione delle norme settoriali.

_____

↑

ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo 32)

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/87/oj)	
Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/1/oj)	unicamente l'articolo 11
Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/25/oj)	
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/78/oj)	unicamente l'articolo 2
Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/89/oj)	unicamente l'articolo 2
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj)	unicamente l'articolo 150
Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj)	unicamente l'articolo 59
Direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2023/2864 del 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj)	unicamente l'articolo 1
Direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/2, 8.1.2025,	unicamente l'articolo 3

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione
(di cui all'articolo 32)

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
2002/87/CE	11 agosto 2004	
2005/1/CE	13 maggio 2005	
2010/78/UE	31 dicembre 2011 per quanto concerne l'articolo 2, punto 1), lettera a), l'articolo 2, punti 2), 5), 7) e 9), e l'articolo 2, punto 11), lettera b)	
2011/89/UE	10 giugno 2013 per quanto concerne l'articolo 2, ad eccezione dell'articolo 2, punto 23), nonché dell'articolo 2, punto 1), e dell'articolo 2, punto 2), lettera a), nella misura in cui tali disposizioni hanno modificato l'articolo 1, l'articolo 2, primo comma, punti 4), 5 bis) e 16), e l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE in relazione ai gestori di fondi di investimento alternativi 22 luglio 2013 per quanto concerne l'articolo 2, punto 23), nonché l'articolo 2, punto 1), e l'articolo 2, punto 2), lettera a), nella misura in cui tali disposizioni hanno modificato l'articolo 2, primo comma, punti 4), 5 bis) e 16), e l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE in relazione ai gestori di fondi di investimento alternativi	
2013/36/UE	31 dicembre 2013	31 dicembre 2013 per quanto

		concerne l'articolo 150
(UE) 2019/2034	26 giugno 2021	26 giugno 2021 per quanto concerne l'articolo 59
(UE) 2023/2864	10 gennaio 2026	
(UE) 2025/2	29 gennaio 2027	30 gennaio 2027

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2002/87/CE	Presente direttiva
Articolo 1, primo comma	Articolo 1
Articolo 1, secondo comma	–
Articolo 2, primo comma, frase introduttiva	Articolo 2, primo comma, frase introduttiva
Articolo 2, primo comma, punti da 1) a 5)	Articolo 2, primo comma, punti da 1) a 5)
Articolo 2, primo comma, punto 5 *bis)*	Articolo 2, primo comma, punto 6)
Articolo 2, primo comma, punto 6)	Articolo 2, primo comma, punto 7)
Articolo 2, primo comma, punto 7)	Articolo 2, primo comma, punto 8)
Articolo 2, primo comma, punto 8)	Articolo 2, primo comma, punto 9)
Articolo 2, primo comma, punto 9)	Articolo 2, primo comma, punto 10)
Articolo 2, primo comma, punto 10)	Articolo 2, primo comma, punto 11)
Articolo 2, primo comma, punto 11)	Articolo 2, primo comma, punto 12)
Articolo 2, primo comma, punto 12)	Articolo 2, primo comma, punto 13)
Articolo 2, primo comma, punto 12 *bis)*	Articolo 2, primo comma, punto 14)
Articolo 2, primo comma, punto 13)	Articolo 2, primo comma, punto 15)
Articolo 2, primo comma, punto 14)	Articolo 2, primo comma, punto 16)
Articolo 2, primo comma, punto 15)	Articolo 2, primo comma, punto 17)
Articolo 2, primo comma, punto 16)	Articolo 2, primo comma, punto 18)
Articolo 2, primo comma, punto 17)	Articolo 2, primo comma, punto 19)
Articolo 2, primo comma, punto 18)	Articolo 2, primo comma, punto 20)
Articolo 2, primo comma, punto 19)	Articolo 2, primo comma, punto 21)
Articolo 2, secondo comma	Articolo 2, secondo comma
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 3, paragrafo 3 *bis*	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 3, paragrafo 7
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 3, paragrafo 8
Articolo 3, paragrafo 8	Articolo 3, paragrafo 9
Articolo 3, paragrafo 9	Articolo 3, paragrafo 10
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva	Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)
Articolo 4, paragrafi 2 e 3	Articolo 4, paragrafi 2 e 3
Articoli da 5 a 8	Articoli da 5 a 8.
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva	Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva
Articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c)	Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c)
Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), prima frase	Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera d)
Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), seconda frase	Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 9, paragrafi da 3 a 6	Articolo 9, paragrafi da 3 a 6
Articolo 9 *bis*	Articolo 10
Articolo 9 *ter*	Articolo 11
Articolo 10	Articolo 12
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 12	Articolo 14
Articolo 12 *bis*	Articolo 15

Articolo 12 *ter*	Articolo 16
Articolo 13	Articolo 17
Articolo 14	Articolo 18
Articolo 15	Articolo 19
Articolo 16, primo comma, frase introduttiva	Articolo 20, primo comma, frase introduttiva
Articolo 16, primo comma, primo trattino	Articolo 20, primo comma, lettera a)
Articolo 16, primo comma, secondo trattino	Articolo 20, primo comma, lettera b)
Articolo 16, secondo e terzo comma	Articolo 20, secondo e terzo comma
Articolo 17	Articolo 21
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 1 *bis*	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 4
Articolo 19	Articolo 23
Articolo 20	Articolo 24
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 21, paragrafo 4	Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 21, paragrafo 6	Articolo 25, paragrafo 3
Articolo 21 *bis*, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 21 *bis*, paragrafo 1 *bis*, primo comma	Articolo 26, paragrafo 2, primo comma
Articolo 21 *bis*, paragrafo 1 *bis*, secondo comma	–
Articolo 21 *bis*, paragrafo 1 *bis*, terzo comma	Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 21 *bis*, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva	Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, frase introduttiva
Articolo 21 *bis*, paragrafo 2, primo comma, lettera b)	Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, lettera a)
Articolo 21 *bis*, paragrafo 2, primo comma,	Articolo 26, paragrafo 3, primo comma,

lettera c)	lettera b)	
Articolo 21 *bis*, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 26, paragrafo 3, secondo comma	
Articolo 21 *bis*, paragrafo 3, primo comma	Articolo 26, paragrafo 4, primo comma	
Articolo 21 *bis*, paragrafo 3, secondo comma	–	
Articolo 21 *bis*, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 26, paragrafo 4, secondo comma	
Articolo 21 *ter*	Articolo 27	
Articolo 21 *quater*, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3	
–	Articolo 28, paragrafo 4	
Articolo 21 *quater*, paragrafo 4	Articolo 28, paragrafo 5	
Articolo 21 *quater*, paragrafo 5	Articolo 28, paragrafo 6	
Articolo 23	–	
Articoli 25, 26 e 27	–	
Articolo 29	–	
Articolo 30, primo comma	Articolo 29, paragrafo 1	
Articolo 30, secondo e terzo comma	Articolo 29, paragrafo 2	
Articolo 30 *bis*	Articolo 30	
Articolo 30 *ter*	Articolo 31	
Articolo 31, paragrafi 1 e 2	–	–
Articolo 31, paragrafo 3	Articolo 32	Articolo 32
Articolo 32	–	
–	Articolo 33	
Articolo 33	Articolo 34	
Articolo 34	Articolo 35	
Allegato I	Allegato I	
Allegato II	Allegato II	
–	Allegato III	
–	Allegato IV	